Comune di VILLA GUARDIA
Provincia di Como

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
Procedura di Screening
(Art.4 della L.r. 12/2005)

RAPPORTO PRELIMINARE
per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS

Ampliamento edificio produttivo
Via Milano 16
Sportello Unico Attività Produttive

Dott. Arch. NEGRO RENZA
c.f. NGRRZP45C58D920D
p.i. 00203218588
Inverigo, via Monte Santo, 3
tel. 031/699536

BROSIOMECCANICA s.r.l.
Via Milano, 16
22079 Villa Guardia (Co)

G TECNOLOGIES s.r.l.
Via dell'Artigianato, 7
22060 Novedrate (Co)

proprietà
IMMOBILIARE GIOVI s.r.l.
Via Milano, 16
22079 Villa Guardia (Co)

il proprietario ed amministratore unico
nonché legale rappresentante
BROSIO PASQUALE

Premessa 3

SUAP: quadro normativo e descrizione dell'intervento 3

Aspetti normativi e procedurali di riferimento per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS 3

Avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati 7

Verifica di Interferenza con i siti di Rete Natura 2000 8

Criteri preliminari per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS 10

Criteri di significatività: gli effetti ambientali 12

PARTE I: Inquadramento territoriale e criteri dell'intervento oggetto di procedura SUAP 12

1.1 In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività anche per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative o la ripartizione delle risorse. 15

1.2 In quale misura il piano influenza altri piani e programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati 15

1.3 La pertinenza del Piano o del programma nella capacità di integrare considerazioni ambientali e di promuovere lo sviluppo sostenibile 15

PARTE II: Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate dalle previsioni di piano 18

2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 18

2.2 Carattere cumulativo degli effetti; 18

2.3 Rischi per la salute umana o per l'ambiente; 18

2.4 Entità ed estensione nello spazio degli effetti 18

2.5 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale 20

2.6 Valore e vulnerabilità dell'area interessata 20

Conclusioni 21

Premessa

Il presente Rapporto Preliminare è predisposto in funzione della Verifica di Assoggettabilità per il progetto di ampliamento dell'edificio produttivo (SUAP) in via Milano 16 nel comune di Villa Guardia e di proprietà della società Brosiomeccanica.

Nei capitoli che seguono verranno riassunti i principali aspetti normativi, procedurali e metodologici relativi alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, illustrando sinteticamente i riferimenti culturali adottati per determinare l'incidenza degli effetti ambientali ipotizzati a seguito dell'attuazione del progetto, in conformità con quanto previsto dall'Allegato II^ della Direttiva 42/2001/CE.

Si ricorda in particolare che il modello metodologico procedurale adottato per la Verifica di assoggettabilità fa riferimento all'Allegato 1r degli indirizzi operativi forniti dal DGR 761/2010. In particolare, secondo quanto disposto dal documento regionale, la Verifica di assoggettabilità alla VAS si applica alle seguenti fattispecie:

a) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori *(punto 4.6 – Indirizzi generali);*

b) SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, come nel caso specifico trattato dal Rapporto Preliminare, la valutazione ambientale viene ritenuta necessaria qualora l'Autorità Competente valuti che il piano produca impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

SUAP: quadro normativo e descrizione dell'intervento

L'intervento oggetto di Verifica Ambientale è identificato catastalmente nel foglio 8 Mappale 1500 e si classifica come ampliamento di un edificio produttivo attraverso la costruzione di un capannone prefabbricato e del relativo blocco uffici in continuità con il fabbricato preesistente.

L'intervento è giuridicamente disciplinato dal DPR n. 447 del 20.10.1998 e s.m.i. *"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle are destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997 n.59 e s.m.i."* e dall'art. 97 della Legge Regionale 12/2005.

Aspetti normativi e procedurali di riferimento per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS

I riferimenti normativi adottati per la redazione della Verifica di Assoggettabilità della procedura SUAP per il comune di Villa Guardia, sono sintetizzati nel seguente schema:

VAS - Riferimenti Europei
La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo (e relativi allegati), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, introduce un nuovo strumento di valutazione ambientale atto a "*garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere*

lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".	
VAS - Riferimenti in Italia	
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 4/2008) nel disciplinare le norme in materia ambientale ha previsto procedure per la valutazione ambientale strategica. Tale decreto ha dato recepimento alla Direttiva 2001/42/CE.	
Riferimenti normativi	- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"); - Allegato II al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; - Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152";
VAS - Riferimenti in Lombardia	
La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** con l'articolo 4 della legge regionale per il governo del territorio n. 12 del 11 marzo 2005 e ss.mm.ii.. Il Consiglio Regionale ha emanato "*Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi*" approvati con DGR n.351 del 13 marzo 2007. La Giunta Regionale ha infine disciplinato i procedimenti di VAS e verifica con DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 successivamente integrata e in parte modificata dalla **DGR n.10971 del 30 dicembre 2009**, dalla **DGR n.761 del 10 novembre 2010** e dal **Testo Coordinato** DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007.	
Riferimenti normativi	- **Art. 4, 97, L.R. 11 marzo** 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e ss.mm.ii.; - **DCR n. 351/2007** – Indirizzi generali per la VAS; - **DGR n. 6420/2007** – Determinazione della procedura di VAS; - **DGR n. 10971/2009** - Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, Lr. 12/2005; d.c.r. n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli; - Allegati alla DGR n. 10971/2009 del 30 dicembre 2009. - **DGR n.761/2010** - Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007). Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971. - TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007 – Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS
VAS - Altri documenti di riferimento	
- Progetto ENPLAN – "Valutazione ambientale di piani e programmi" di Regione Lombardia; - Normativa di riferimento siti RETE NATURA 2000 - Guida all'attuazione della Direttiva Europea 2001/42/CEE	

L'adozione da parte del Parlamento Europeo della Direttiva 2001/42/CEE, ha rappresentato un significativo passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo. Essa ha infatti introdotto per la prima volta il

principio della valutazione degli effetti sull'ambiente da applicare non più ad un singolo progetto (come per i casi di Valutazione di Impatto Ambientale) ma anche a piani e programmi attraverso una procedura denominata Valutazione Ambientale Strategica.

All'Art.3 la Direttiva Europea stabilisce in particolare **l'ambito di applicazione del processo di VAS** specificando che:

1. *"I piani e i programmi, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale [….]";*

2*. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi;*

> *a) che sono elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli Allegati I^ e II^ della Direttiva 85/337/CEE;*
>
> *b) per i quali, in considerazione ai possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE".*

Il comma 3 specifica però che *"**per i piani e programmi di cui al paragrafo 2** che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, **la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati Membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente".*** In altri termini per i piani che prevedono l'uso di piccole aree o modifiche minori, l'effettiva necessità della procedura di VAS deve essere definita caso per caso. **I criteri di significatività** di cui tenere conto per tale verifica sono riportati **nell'Allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE** e prevedono le seguenti determinazioni:

> ***1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:***
>
> *a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, anche per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o la ripartizione delle risorse;*
>
> *b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
>
> *c) la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
>
> *d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
>
> *e) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*
>
> ***2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:***
>
> *a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
>
> *b) carattere cumulativo degli effetti;*
>
> *c) natura trasfrontaliera degli effetti;*
>
> *d) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*

e) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

f) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;

g) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I criteri sopra riportati ,che costituiscono il contenuto dell'Allegato II della Direttiva Europea, definiscono pertanto il quadro di riferimento specifico e l'indice attraverso cui si costruisce il seguente Rapporto Preliminare.

A livello nazionale l'Art.6 comma 3 del D.Lgs n.4/2008, che modifica ed integra il D.Lgs 152/2006 e la DGR n.761/2010, recepisce i contenuti della Direttiva specificando inoltre che nei casi suddetti la Valutazione Ambientale Strategica è necessaria qualora l'Autorità Competente ritenga che si possano avere impatti significativi sull'ambiente secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. All'Allegato I del D.Lgs e al punto 5.4 della DGR vengono invece recepiti i criteri che dovranno costituire il Rapporto Preliminare riportando le stesse indicazioni previste dalla Direttiva Europea.

Ai sensi dell'Art.12 del D.Lgs n.4/2008 e dell'allegato 1r della DGR n. IX/761 e del punto 5.9 degli Indirizzi Generali, la procedura per la Verifica di Assoggettabilità si compone delle seguenti fasi:

- Avvio del procedimento SUAP e Verifica di Assoggettabilità;
- Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
- Proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto Preliminare;
- Messa a disposizione;
- Istruttoria regionale se dovuta;
- Richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta;
- Convocazione Conferenza di Verifica;
- Decisione in merito alla verifica di assoggettamento dalla VAS;
- CdSc comunale con esito positivo;
- Deposito e pubblicazione della variante;
- Deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni;
- Invio degli atti definitivi a Regione Lombardia;
- Gestione e monitoraggio.

<table>
<tr><th>Fase</th><th>Iter del P/P</th><th>Iter Verifica di assoggettabilità</th></tr>
<tr><td>Fase 0
Preparazione</td><td>• Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del SUAP e della relativa verifica di assoggettabilità alla VAS</td><td>• Individuazione dell'Autorità competente e procedente per l'iter di VAS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fase 1
Orientamento</td><td>• Definizione della proposta di Sportello Unico</td><td>• Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – VIC (ZPS/SIC)
• Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
• Redazione del Rapporto Preliminare della proposta di SUAP e determinazione degli effetti significativi – Allegato II Direttiva Europea</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>Messa a disposizione e pubblicazione sul sito web SIVAS per 30 GIORNI</u> del Rapporto Preliminare e della proposta di SUAP. Avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web, comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati (entro 30gg invio dei pareri alle autorità)</td></tr>
<tr><td>Conferenza di Verifica</td><td colspan="2">Conferenza di Verifica in merito all'esclusione della proposta di SUAP dal processo di VAS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Decisione</td><td colspan="2">L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare il SUAP alla valutazione ambientale esprimendosi <u>entro e non oltre 90 GIORNI dalla messa a disposizione</u></td></tr>
<tr><td colspan="2">Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento sul web</td></tr>
</table>

Sulla base delle considerazioni fin qui evidenziate ed in riferimento al quadro normativo procedurale presentato, il presente rapporto si occuperà di valutare i contenuti progettuali forniti dalla proposta di SUAP presentata, indagandone gli aspetti strutturali e la sussistenza dei criteri di significatività definiti a livello europeo, al fine di proporre l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica.

Avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati

L'Amministrazione Comunale di Villa Guardia ha dato avvio alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della proposta di SUAP redatta per l'ampliamento dell'edificio produttivo ubicato in via Milano 16 con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 20/12/2012

Attraverso la citata delibera sono state inoltre individuate l'Autorità procedente nella figura dell'Ing. Marzia Molina e l'Autorità Competente nella persona del Geom. Federico Meroni.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente, ha inoltre individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, sulla base delle indicazioni a livello regionale e considerando inoltre la totalità dei soggetti che potrebbero essere interessati al processo a causa dei contenuti specifici del SUAP.
In particolare i soggetti interessati dall'iter di verifica dell'assoggettabilità alla VAS individuati con opportuni atti formali sono i seguenti:

Proponente/i	Brosiomeccanica s.r.l – G Technologies s.r.l.
Autorità Procedente	Ing. Marzia Molina, Area edilizia e territorio – comune di Villa Guardia
Autorità competente per la VAS	Geom. Federico Meroni, Area Tecnica – comune di Villa Guardia
Soggetti competenti in materia ambientale	ARPA Dipartimento di Como, ASL Dipartimento di Olgiate Comasco, Direzione Generale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia
Enti istituzionali territorialmente interessati	Regione Lombardia, Provincia di Como, Comuni confinanti: Montano Lucino, Lurate Caccivio, Cassina Rizzardi, Luisago, Grandate, Gironico, Enel Gas, Enel Distribuzione, Telecom Italia, Azienda Servizi Integrati Colline Comasche, Autorità di Bacino Fiume Po
Pubblico	Unione Industriali Como, Confartigianato Imprese *(persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni legalmente riconosciute portatrici di interessi in materia ambientale e paesistica, che soddisfino la condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con legge 16.03.2001 n.108 e che ne facciano esplicita richiesta)*

Verifica di Interferenza con i siti di Rete Natura 2000

Al fine di verificare la non assoggettabilità al processo di VAS è requisito fondamentale la non interferenza dell'intervento SUAP con le aree riconosciute all'interno della Rete Siti Natura 2000, disciplinate ed individuate sulla base della Direttiva Habitat 92/43/CEE. Con la Direttiva Habitat è stata infatti istituita la rete ecologica europea, denominata "Natura 2000", un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di Habitat e specie sia animali che vegetali di particolare interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità tipica del continente europeo. È quindi in definitiva richiesto di verificare se l'intervento previsto sia in grado di produrre effetti negativi o positivi su aree SIC o ZPS. Elemento fondamentale di verifica, è indubbiamente l'individuazione dei siti appartenenti a Rete Natura 2000 all'interno del territorio comunale e la stima della distanza tra il confine comunale di Villa Guardia ed i primi siti localizzati nei comuni contermini.

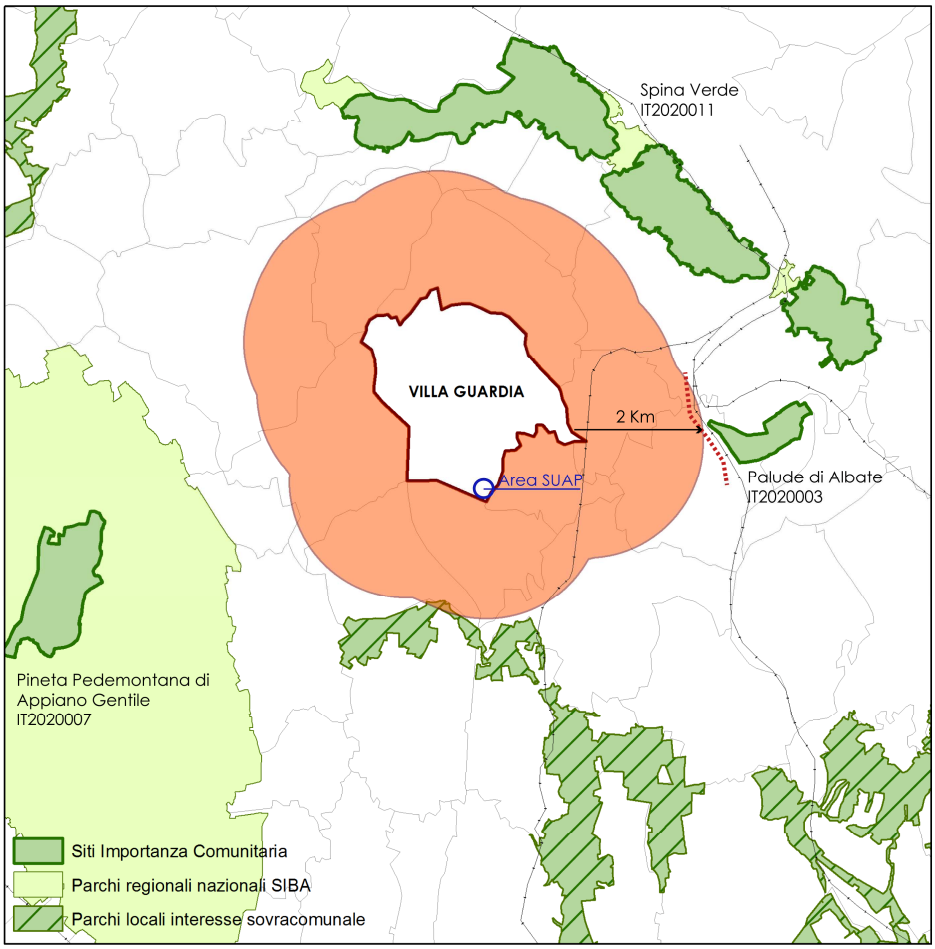

Dall'analisi dei dati messi a disposizione dal Geoportale della Regione Lombardia, attraverso la banca dati territoriale "aree protette", emerge con evidenza che:

- Il comune di Villa Guardia si localizza in un territorio ricco di risorse ambientali di pregio, pur non interessando mai direttamente il territorio interno ai confini amministrativi;
- L'area SIC più prossima ai confini comunali è il SIC IT2020003 denominato "Palude di Albate". Confrontando la banca dati a disposizione con le informazioni contenute nel Piano di Gestione dell'area protetta, è possibile notare che l'area di riferimento per la valutazione d'incidenza identificata dall'ente parco (tratteggio rosso in figura) si localizza ad una distanza di 2 km lineari dal confine comunale di Villa Guardia, escludendo la possibile interferenza con l'area di intervento in oggetto, anche a prescindere da una specifica Valutazione di Incidenza;
- Ulteriori aree SIC che si localizzano nell'intorno del comune di Villa Guardia, sono il sito IT2020007 denominato "Pineta Pedemontana" del comune di Appiano Gentile, ed il SIC IT2020011 localizzato nei comuni di e denominato "Spina Verde". I due ambiti protetti in ogni caso si localizzano ad una distanza nettamente superiore ai 2 km lineari dai confini comunali di Villa Guardia, escludendo la possibile interferenza tra il progetto di ampliamento SUAP e i siti di Rete Natura 2000;
- Non esistono aree ZPS all'interno di un ragionevole ambito di riferimento.

Si può quini affermare che la proposta di ampliamento dell'edificio produttivo in via Milano 16, non produce effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE, e pertanto non sarà necessario provvedere alla redazione della Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Criteri preliminari per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS

La possibile esclusione dell'intervento SUAP dalla procedura di VAS è subordinata, secondo quanto previsto dal **DGR n. IX/761 del 2010 Allegato 1r** e dalla "Guida all'attuazione della Direttiva 2001/42/CEE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", alla contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti preliminari:

1. L'intervento SUAP **non deve costituire quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli Allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE** inerente i progetti pubblici o provati da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
2. L'intervento SUAP **non deve produrre effetti ambientali significativi su uno o più siti che costituiscono Rete Natura 2000,** siti dal rilevante valore ambientale, disciplinati dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Sulla base di tali parametri l'Autorità Competente, in accordo con l'Autorità Procedente, ritiene che i requisiti sopra elencati vengano pienamente soddisfatti dalla proposta SUAP poiché:

- L'intervento non rientra tra l'elenco dei progetti individuati dalla Direttiva Europea 85/337/CEE o ne influenza l'attuazione;
- Come dimostrato nel precedente paragrafo, l'ampliamento dell'edificio produttivo di via Milano 16 non interferisce in alcun modo con i siti di Rete Natura 2000 tutelati dalla Direttiva Habitat, che nel territorio oggetto di verifica si localizzano ad una distanza superiore ai 2 km dai confini comunali.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate pertanto si può in definitiva evidenziare che l'intervento SUAP è soggetto a VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS, secondo quanto disposto dall'Allegato 1r del DGR 761/2010.

In particolare si sottolinea che l'intervento oggetto di verifica si configura come "SUAP ricompreso nel paragrafo 2 articolo 3 della Direttiva che determina l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori" **(punto 4.6 – Indirizzi generali).**

A tal riguardo risulta particolarmente utile quanto emerge dal manuale *"Attuazione della Direttiva 2001/42/CEE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"* della Commissione Europea (2003): *"Il criterio chiave per l'applicazione della Direttiva, non è la dimensione dell'area contemplata, ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente. Un piano o programma che secondo gli Stati membri potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente deve essere sottoposto a valutazione ambientale anche se determina soltanto l'utilizzo di una piccola area a livello locale".*

Risulta in definitiva evidente che l'elemento chiave per l'applicazione della direttiva, non è la dimensione dell'area contemplata ma la rilevanza degli effetti ambientali attesi dall'attuazione di Piano: le previsioni contenute nello strumento infatti potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente anche se determinano soltanto l'utilizzo di una piccola area di livello locale.

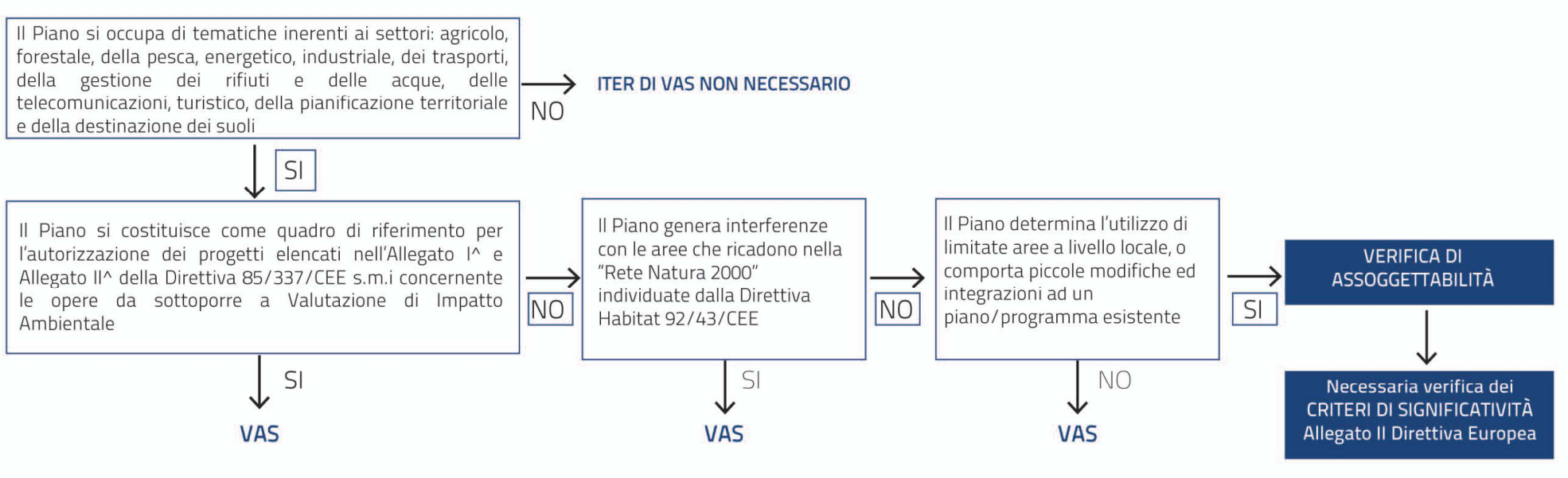

VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ASSOGGETTABILITÀ AL PROCESSO DI VAS DELL'INTERVENTO SUAP DEL COMUNE DI VILLA GUARDIA

Sulla base delle considerazioni sopra riportate e secondo quanto stabilito dagli indirizzi regionali, si ritiene che **i requisiti necessari per procedere all'esclusione del processo di VAS siano soddisfatti**. Nei paragrafi successivi verranno espressamente valutati i **CRITERI DI SIGNIFICATIVITÀ** stabiliti a livello europeo, che consentono di verificare gli impatti ambientali che il procedimento SUAP potrebbe generare. Tanto maggiori saranno gli impatti previsti sull'ambiente, tanto maggiore sarà la necessità di procedere a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

PARTE I: Inquadramento territoriale e criteri dell'intervento oggetto di procedura SUAP

L'intervento oggetto di verifica si localizza nella parte meridionale del comune di Villa Guardia, all'interno di un ambito urbanizzato preesistente destinato ad edifici ad uso produttivo artigianale ed ai relativi spazi verdi pertinenziali.

Il comparto produttivo risulta interamente circondato da un elemento di secondo livello della Rete Ecologica Regionale, elemento di connessione ambientale di fondamentale importanza per la salvaguardia della naturalità e della biodiversità del territorio.

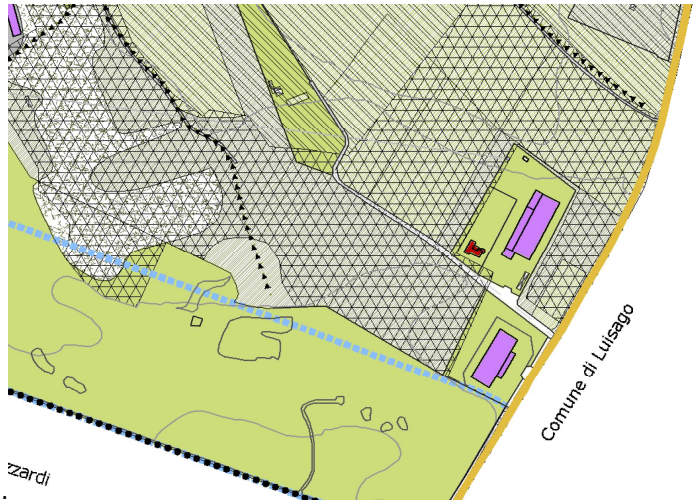

Estratto della Tavola "Carta di Sintesi del Quadro Conoscitivo" del PGT adottato

Dal punto di vista viabilistico il comparto è servito principalmente da strade urbane secondarie locali. L'ambito tuttavia si innesta sulla strada urbana secondaria di attraversamento che collega i comuni di Luisago al comune di Montano Lucino e in stretta relazione con le opere stradali connesse alla realizzazione della Pedemontana.

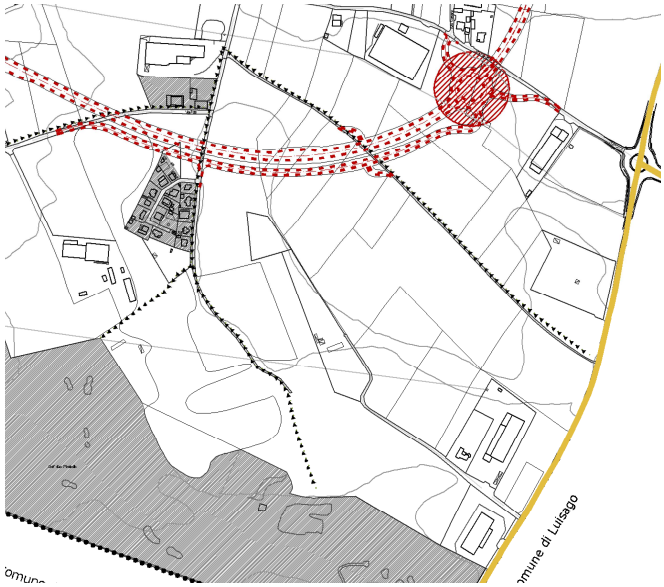

Estratto della Tavola "Sistema delle infrastrutture per la mobilità ed i sottoservizi" del PGT adottato

Secondo quanto riportato nella relazione tecnico descrittiva allegata al Permesso di Costruire, l'edificio produttivo esistente si localizza nel comune di Villa Guardia (CO) lungo via Milano 16 ed è attualmente di proprietà della *società Brosiomeccanica s.r.l.*, che a sua volta è proprietaria del 50% del capitale sociale della G. *Technologies s.r.l.*, attività con sede legale a Novedrate (CO) in via dell'Artigianato 7. Attualmente le due aziende condividono molte delle funzioni di direzione tecnica, produttive, commerciale ed amministrativa, condivisione che viene notevolmente ostacolata dalla distanza localizzativa delle due unità produttive, causando diseconomie, ritardi ed inefficienze facilmente comprensibili.

L'ampliamento richiesto consentirebbe pertanto il trasferimento dell'intera attività di G. Technologies s.r.l., oltre alla progressiva integrazione con le strutture organizzative della preesistente Brosiomeccanica. Il progetto prevede la piantumazione di alberi a confine con tra la proprietà e il parco, attraverso una quinta che consenta la separazione funzionale tra paesaggi diversi.

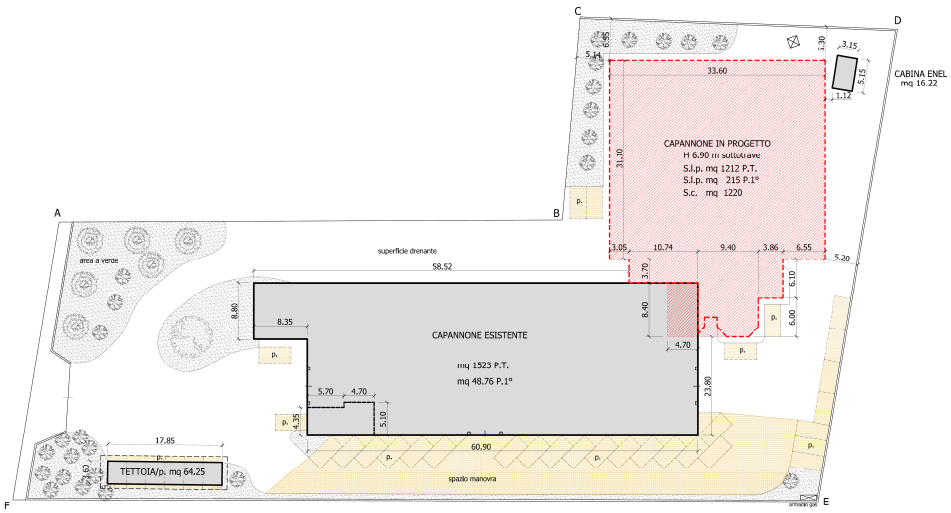

PLANIMETRIA GENERALE
scala 1:500

All'interno dello strumento urbanistico vigente, il PRG vigente l'area è classificata come *Zona E3 Edifici produttivi e loro pertinenze esistenti in zona agricola e non adibiti ad uso agricolo,* per cui valgono gli indici di riferimento della zona D1 così riassunti:

- Indice territoriale (It) = 0,8 mq/mq
- H = 10m
- Rapporto di copertura (Rc) = 60%.

Le caratteristiche principali ed i dati dimensionali di progetto compatibilmente a quanto consentito dal PRG, sono riassumibili secondo quanto riportato nella tabella:

Superficie territoriale reale	6996 mq
VERIFICA INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE	
SLP max edificabile	5596,80 mq
SLP esistente	1652,23 mq
SLP residua del comparto	3944,57 mq
SLP di progetto	**1427 mq**
VERIFICA RAPPORTO COPERTURA	
Sc max	4197, 60 mq
Sc esistente	1603, 47 mq
Sc residua	2594,13 mq
Sc in progetto	1220 mq
Sc totale di previsione	2823, 47 mq

1.1 In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività anche per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative o la ripartizione delle risorse.

La determinazione del quadro di riferimento definito dal piano oggetto di verifica è strettamente relazionata alla precisione con cui lo stesso definisce dettagli ed azioni specifiche per consentire la realizzazione degli obiettivi stabiliti a livello generale.

Infatti secondo la specifica contenuta all'interno della "***Guida all'attuazione della Direttiva 2001/42/CEE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*** tanto più è preciso il quadro di riferimento definito da un piano o un programma, tanto maggiore è la probabilità che venga richiesta una valutazione ai sensi della Direttiva.

Il procedimento SUAP oggetto di verifica si configura come progetto di ampliamento di un edificio produttivo localizzato nel comune di Villa Guardia, in un comparto già urbanizzato e destinato ad attività affini. Pur stabilendo un livello di progettazione di dettaglio comunque, proprio a causa della natura intrinseca del progetto, il procedimento di SUAP non costituisce quadro di riferimento vincolante per progetti ed altre attività. Il primo punto dei criteri di significatività pertanto non risulta pertinente con il progetto oggetto di verifica.

1.2 In quale misura il piano influenza altri piani e programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati

Il secondo criterio di significatività per la verifica di assoggettabilità alla VAS prevede di stabilire in quale misura, e attraverso quale modalità il piano influenza altri piani o programmi anche di livello gerarchicamente ordinato. Infatti se un piano o un programma ne influenza fortemente un altro, gli eventuali effetti ambientali che potrebbe avere possono diffondersi in maniera decisiva ed estesa sul territorio.

Il procedimento SUAP oggetto di verifica per sua natura normativa e strutturale, non si configura come strumento di riferimento per livelli di pianificazione e progettazione gerarchicamente ordinati.

1.3 La pertinenza del Piano o del programma nella capacità di integrare considerazioni ambientali e di promuovere lo sviluppo sostenibile

Al fine di verificare la capacità del progetto di promuovere la tutela e la valorizzazione di particolari questioni ambientali e di integrare al proprio interno contenuti programmatici di scala sovralocale, è stata condotta una ricognizione degli strumenti di pianificazione d'area vasta attualmente vigenti. In particolare il piano sovralocale di riferimento considerato è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Como.

Attraverso una analisi dei contenuti cartografici che compongono il piano, è stato possibile condurre una ricognizione delle tematiche maggiormente sensibili che andranno ad interferire con il progetto SUAP, determinando l'effettiva interferenza del progetto con gli elementi di protezione ambientale e territoriale di natura sovralocale.

Rete Ecologica

Dal punto di vista della Rete Ecologica è possibile notare che l'area oggetto di intervento si localizza all'interno di una ambito già urbanizzato in stretta prossimità con un'area verde tampone di secondo livello della Rete Ecologica. Ciò implica per l'area di intervento una specifica attenzione nella trattazione dei bordi del comparto, al fine di garantire un inserimento paesaggistico corretto dell'opera, ed una particolare attenzione al valore ecologico del territorio circostante.

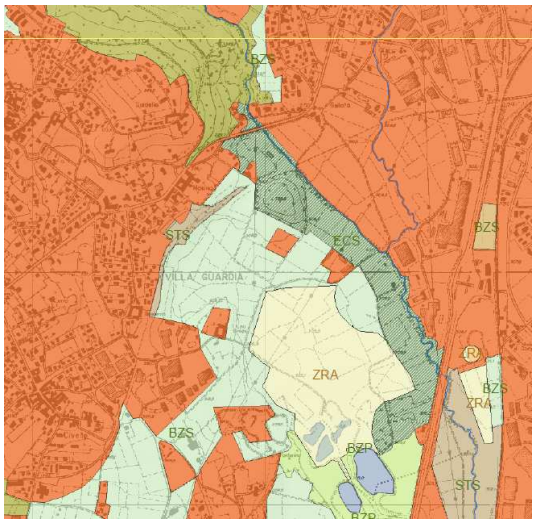

Estratto della Tavola "A4 – La rete Ecologica" del PTCP della Provincia di Como

<u>Il sistema delle aree protette</u>

Come specificato nel paragrafo precedente inerente all'esclusione dalla procedura di VIC, l'area oggetto di intervento si localizza ad una distanza superiore ai 2km lineari da aree protette considerate fondamentali dal punto di vista della Rete Natura 2000. Non esistono pertanto particolari indicazioni dal punto di vista delle interferenze con Aree Protette nazionali e Regionali.

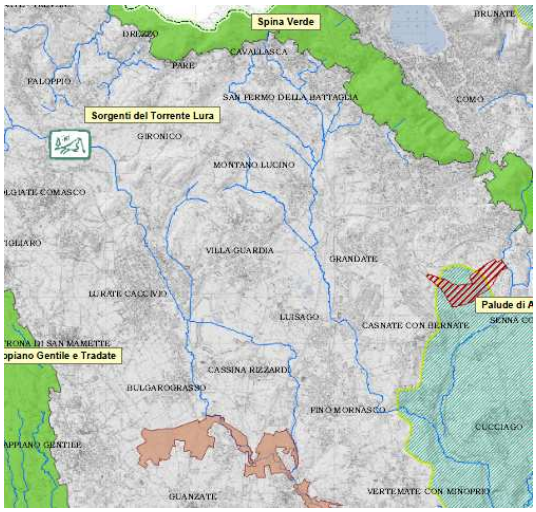

Estratto della Tavola "A3 – Carta delle Aree Protette" del PTCP della Provincia di Como

<u>La difesa del suolo ed i vincoli ambientali paesaggistici</u>

All'interno dell'area di intervento non sussistono particolari vincoli dal punto di vista ambientale, idrogeologico e geologico.

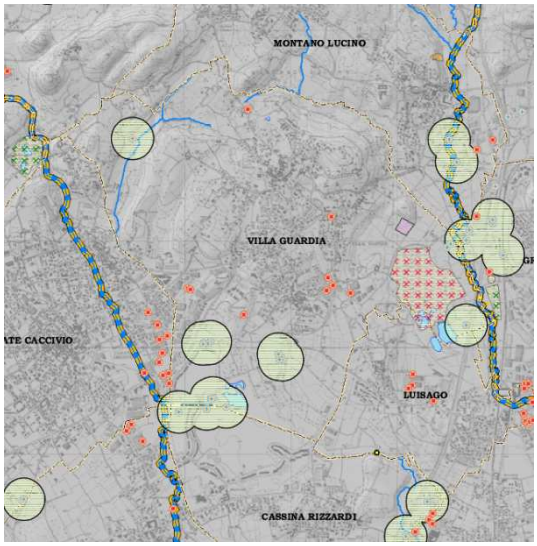

Estratto della Tavola "A1C – Difesa del Suolo" del PTCP della Provincia di Como

<u>Sistema della viabilità e del trasporto</u>

Dal punto di vista viabilistico, come già evidenziato dagli elaborati cartografici del Piano di Governo del Territorio in fase di redazione, l'ambito tuttavia si localizza in stretta relazione con le opere stradali connesse alla realizzazione della Pedemontana (strade principali di progetto).

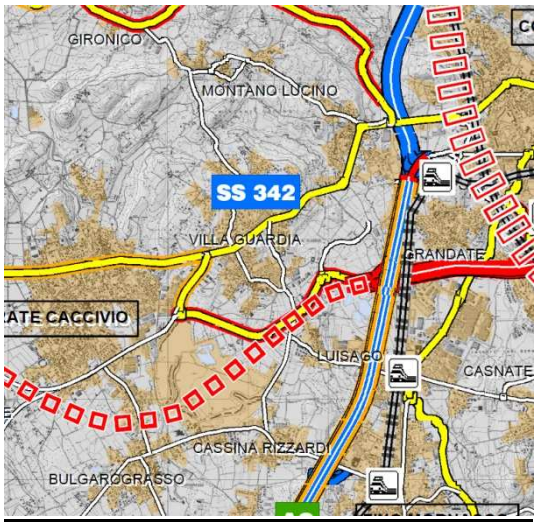

Estratto della Tavola "B3.1 – Viabilità e sistema ferroviario" del PTCP della Provincia di Como

1.4 La rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale

Il quarto criterio di significatività per la verifica di assoggettabilità alla VAS prevede di stabilire in quale misura, e attraverso quale modalità il piano consente l'attuazione ed il trattamento delle principali normative comunitarie nel settore ambientale.

Il procedimento SUAP oggetto di verifica per sua natura normativa e strutturale, non si configura come strumento di riferimento di attuazione e promozione della normativa comunitaria nel settore ambientale e pertanto tale criterio di significatività non risulta pertinente con il progetto oggetto di verifica.

PARTE II: Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate dalle previsioni di piano

Il secondo livello di verifica degli effetti ambientali generati dal processo SUAP, così come stabiliti dalla Direttiva Europea, racchiude una serie di informazioni specifiche relative alla consistenza e alla persistenza degli effetti attesi all'interno del territorio comunale a seguito della realizzazione dell'ampliamento dell'edificio produttivo.

Pertanto gli effetti che verranno stimati e le loro ripercussioni nell'area di studio hanno lo scopo di verificare l'effettiva necessità di procedere al processo di Valutazione Ambientale Strategica: quanto più gli effetti gli ambientali stimati e gli impatti negativi ipotizzati saranno rilevanti, tanto più sarà doveroso compere il completo processo di VAS al fine di individuare opportune alternative progettuali, misure mitigative e compensative.

2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;

2.2 Carattere cumulativo degli effetti;

2.3 Rischi per la salute umana o per l'ambiente;

2.4 Entità ed estensione nello spazio degli effetti

I **FATTORI AMBIENTALI** considerati, fanno riferimento alle componenti ambientali definite significative per la verifica, ed in particolare includono le seguenti tipologie:

- **COMPONENTE ARIA:** intesa come qualità dell'aria, contenimento e riduzione delle emissioni inquinanti e di gas serra;
- **COMPONENTE ACQUA:** intesa come consumi idrici generati dalla funzione produttiva;
- **COMPONENTE SUOLO:** inteso come consumo di suolo generato dall'intervento;
- **COMPONENTE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E L'AMBIENTE:** intesa come elementi di pericolo nella coesistenza tra differenti funzioni, qualità dell'aria delle zone più sensibili, comfort acustico, tutela del paesaggio.
- **COMPONENTE NATURA E BIODIVERSITÀ:** intesa come livello di interferenza tra il progetto di ampliamento e le aree ambientali rilevanti presenti nel territorio;
- **COMPONENTE RIFIUTI:** intesa come quantità di rifiuti urbani prodotti dalla funzione produttiva prevista;
- **COMPONENTE RUMORE:** intesa come nuove emissioni acustiche legate alla funzione produttiva in fase di ampliamento;
- **COMPONENTE ENERGIA:** intesa come aumento del consumo energetico legato alla funzione produttiva oggetto di ampliamento;

Al fine di verificare gli effetti ambientali attesi si presenta una tabella riassuntiva che indaga i differenti effetti attesi rispondendo alle disposizioni contenute nell'allegato II della Direttiva Europea.

All'interno della matrice presentata viene fornita un'indicazione relativa al tipo di impatto atteso suddiviso in:

IMPATTO POSITIVO (+): si prevede un miglioramento del fattore ambientale rispetto allo stato attuale

IMPATTO ININFLUENTE (=): si prevede una situazione invariata rispetto allo stato attuale

IMPATTO NEGATIVO (-): si prevede un peggioramento qualitativo del fattore ambientale considerato rispetto allo stato attuale.

Ogni impatto stimato è stato analizzato valutando 5 parametri di riferimento stabiliti a livello europeo:

- ***Qual è il livello di PROBABILITÀ che si generino effetti sull'insieme dei fattori ambientali considerati?***

La scala di valori si struttura ipotizzando 3 livelli di riferimento a cui corrisponde una probabilità alta **(PA),** media **(PM)** e bassa **(PB)** che si verifichino effetti ambientali sulle componenti considerati a seguito dell'attuazione del piano.

- ***Quale è la possibilità che la DURATA degli effetti si attesti su un intervallo temporale di lungo periodo?***

La scala di valori si struttura ipotizzando 3 livelli di riferimento a cui corrispondono effetti di lungo **(LP),** medio **(MP)** e breve periodo **(BP)** sulle componenti considerate a seguito dell'attuazione del piano.

- ***Quale è la possibilità che gli effetti si verifichino con un'alta FREQUENZA sui diversi fattori ambientali e tecnici considerati?***

La scala di valori si struttura ipotizzando 3 livelli di riferimento: frequenza alta **(FA),** media **(FM)** e bassa **(FB).**

- ***Qual è la possibilità che gli effetti stimati dimostrino un alto grado di REVERSIBILITÀ?***

La scala di valori si struttura ipotizzando 3 livelli di riferimento a cui corrisponde una possibilità alta **(RA),** media **(RM)** e bassa **(RB)** che gli effetti stimati possano essere reversibili.

- ***Qual è la possibilità che gli effetti stimati generino un'ENTITÀ geografica di scala urbana?***

La scala di valori si struttura ipotizzando 3 livelli di riferimento a cui corrispondono effetti che incidono sulla scala urbana **(EU),** locale **(EL)** o sovralocale **(ES).**

Fattore	ARIA		ACQUA		SUOLO		RISCHI SALUTE UMANA E AMBIENTE		NATURA		RIFIUTI		RUMORE		ENERGIA	
Intervento SUAP	PB	=	PM	-	PB	=	PB	=	PM	-	PM	-	PB	=	PM	-
	BP		LP		BP		BP		LP		LP		BP		LP	
	BF		FM		BF		BF		FM		FM		BF		FM	
	AR		RB		AR		AR		RA		RB		AR		RB	
	EU		EU		EU		EU		EU		EU		EU		EU	

COMPONENTE ARIA: l'intervento si caratterizza per dimensioni ridotte e funzione compatibile a quelle preesistenti. Non si prevedono particolari variazioni rispetto all'inquinamento atmosferico.

COMPONENTE ACQUA: l'ampliamento del comparto produttivo potrà generare un piccolo aumento dei consumi idrici del comparto rispetto alla condizione attuale.

COMPONENTE SUOLO: l'intervento non genera nuovo consumo di suolo poiché utilizza la capacità edificatoria già consentita per l'area, evitando di intaccare aree agricole libere.

COMPONENTE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E L'AMBIENTE: la tipologia funzionale che verrà ospitata a seguito dell'ampliamento dell'edificio esistente, non si presenta come un'attività rischiosa per la salute umana e per l'ambiente. Viene infatti prevista la localizzazione di nuove aree terziarie a servizio dell'impianto produttivo esistente e l'ampliamento della funzione artigianale già presente nel sito.

COMPONENTE NATURA: il livello di impatto sulla naturalità del territorio non è rilevante in quanto l'area d'intervento non si localizza direttamente all'interno di ambiti agricoli o naturali, ma all'interno di un comparto già urbanizzato. Tuttavia la localizzazione del comparto produttivo si relaziona direttamente con aree ambientali di pregio, quali gli elementi di secondo livello della rete ecologica regionale e provinciale.

COMPONENTE RIFIUTI: l'ampliamento del comparto produttivo potrà generare un lieve aumento della produzione di rifiuti urbani del comparto rispetto alla condizione attuale.

COMPONENTE ENERGIA: l'ampliamento del comparto produttivo potrà generare un lieve aumento della dei consumi energetici del comparto rispetto alla condizione attuale.

Dalle analisi condotte pertanto è possibile affermare che **il progetto di ampliamento dell'edificio produttivo esistente, sottoposto a procedura SUAP non produce effetti ed impatti negativi rilevanti sulle componenti ambientali che caratterizzano il territorio.**
Il tema maggiormente sensibile risulta essere la componente natura, in quanto la presenza di elementi di secondo livello della RER nei territori contermini all'ambito produttivo esistente dovranno essere considerati come preesistenze fondamentali da tutelare e preservare attraverso un corretto trattamento dei margini.

2.5 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Come esplicitato nei capitoli precedenti, l'area oggetto di procedura SUAP risulta essere localizzata in un comparto che non interferisce in maniera diretta con alcun tipo di area tutelata a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2.6 Valore e vulnerabilità dell'area interessata

Al fine di analizzare l'impatto dell'intervento sul paesaggio viene condotto un preliminare esame paesistico del progetto, considerando le "*Linee guida per l'esame paesistico dei progetti*" previste dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con DCR. 6 marzo 2001, n. 43749.

Fase a - Determinazione della classe di sensibilità del sito: il PGT di Villa Guardia nella tavola della sensibilità paesistica, attribuisce all'area di intervento un valore pari a 3 – Sensibilità paesistica media. L'area è definita infatti priva di elementi paesistici di particolare rilievo.
Fase b - Individuazione del grado di incidenza del progetto: l'intervento proposto dal SUAP presenta un'incidenza paesistica molto bassa. L'intervento infatti presenta un incidenza visiva, ambientale, simbolica

e morfologia minime in quanto l'intervento presenta limitate dimensioni e mantiene elementi di coerenza con le preesistenze del sito.

Fase c - Determinazione dell'impatto paesistico: l'intervento proposto dal SUAP ha impatto compreso fra 1 e 4: secondo quanto disposto dalle linee guida regionali, si tratta di un progetto paesistico sotto la soglia di rilevanza.

Per quanto riguarda le opere di mitigazione ambientale realizzabili, ovvero quelle opere che ricadono all'interno del comparto interessato dall'intervento di edificazione, si prescrive la posa di specie arboree atte a mitigare la vista degli edifici in previsione, prevedendo la costruzione di margini morbidi verdi lungo i confini dell'area di progetto.

La costruzione di filari, di macchie arboree ed arbustive fitte e di una fascia boscata permettono di legare gli edifici agli elementi che strutturano il paesaggio esistente, migliorando notevolmente l'inserimento dell'opera nel territorio e consentendo pertanto una migliore relazione con gli elementi ambientali di pregio che lo circondano.

Un secondo aspetto importante per un congruo inserimento del SUAP riguarda lo studio cromatico delle parti che rivestono gli edifici: le facciate dovrebbero essere colorate con tonalità appartenenti alla gamma delle terre e dei verdi, richiamando i cromatismi tipici delle piane agricole nelle diverse stagioni. Per la copertura dovrebbe valere lo stesso principio: colori del paesaggio, senza effetti specchianti o traslucidi. Il tutto in completa coerenza con le strutture preesistenti.

Conclusioni

La Direttiva Comunitaria 2001/42/CEE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, prevede che la VAS di un piano o programma possa non essere realizzata quando esso determina l'uso di piccole aree a livello locale o quando la variante introdotta al piano o programma (che dovrebbe essere oggetto di VAS) è di modesta entità.

La direttiva specifica anche che per determinare se in questi casi particolari la procedura di VAS sia necessaria o meno, occorre fare riferimento ai criteri illustrati nell'Allegato II^ della Direttiva stessa, ed attivare a questo scopo una specifica procedura di verifica di esclusione (*screening*).

Il presente Documento ha raccolto tutti gli elementi necessari per definire, sulla base dei criteri illustrati nell'allegato II^ della direttiva comunitaria, la necessità o meno di una procedura completa di VAS. Sono stati illustrati il rapporto con gli strumenti di pianificazione sovraordinata che interessano l'area ed i contenuti dell'intervento SUAP di via Milano 16. Si sono poi andate ad indagare quali sono le principali componenti ambientali su cui il SUAP è potenzialmente in grado di interferire e sono stati stimati i relativi possibili impatti.

Sulla base delle disposizioni contenute all'interno della Direttiva 2001/42/CEE e considerando il modello metodologico procedurale per la Verifica di assoggettabilità alla VAS definito a livello regionale dalla DGR IX/761 del 10 novembre 2009, valutati i contenuti della proposta SUAP, si ritiene:

- Che il progetto di ampliamento dell'edificio produttivo di via Milano 16 non influenza altri piani o programmi gerarchicamente ordinati, ovvero, non va ad incidere o modificare l'assetto insediativo, paesistico, ambientale, ecologico ed infrastrutturale del quadro di riferimento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Como (PTCP), che viene salvaguardato;
- che il progetto sottoposto a procedura di SUAP, in linea generale, non prevede impatti negativi di

rilievo sulle componenti ambientali.

- che il progetto SUAP non si costituisce come quadro di riferimento per i progetti individuati dalla Direttiva Europea 85/337/CEE o ne influenza l'attuazione;
- che il progetto non interferirà in alcun modo con i siti di Rete Natura 2000 tutelati dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e che nel territorio oggetto di verifica si localizzano ad una distanza sempre superiore ai 2 Km;
- che le azioni e gli interventi previsti dalla procedura SUAP si costituiscono come interventi di limitate dimensioni, e non presentano ripercussioni su dinamiche di livello sovralocale, comportando un incidenza paesistica molto bassa che può essere ulteriormente ridotta grazie ad opportune opere di mitigazione ambientale e di trattamento cromatico delle superfici che compongono il fabbricato.
- che i criteri di significatività individuati dall'Allegato II della Direttiva 2001/42/CEE vengono soddisfatti dai contenuti del progetto SUAP e che conseguentemente il progetto non si configura come strumento chiave per la promozione di politiche ambientali ne si registrano effetti ambientali negativi per il territorio comunale e le relative risorse ambientali e culturali
- che la proposta di SUAP risulta coerente con l'assetto insediativo previsionale contenuto all'interno del PGT adottato e con le previsioni e prescrizioni contenute nel PRG vigente.
- Che l'intervento di modesta entità, risulta complessivamente compatibile sia rispetto ai caratteri territoriale presenti nell'intorno sia rispetto alle componenti ambientali.

Pertanto**, grazie alle analisi condotte, alle considerazioni riportate all'interno del presente Rapporto Preliminare e alla rilevata mancanza di elementi incogniti nelle relazioni causa-effetto tra componenti ambientali **si ritiene che la procedura SUAP** attivata per l'ampliamento dell'edificio produttivo localizzato in via Milano 16 nel comune di Villa Guardia **possa NON essere assoggettato alla procedura di VAS.